



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Dott. Alfredo Grasselli

Presidente

Dott. Emanuele scatola

Primo Referendario

Dott. Alessandro De Santis

Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 20.1.2026, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE nei confronti del Comune di Sessa Aurunca

sull'esito del procedimento di controllo - disciplinato dall'art. 7, c. 7, del d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021 - avente ad oggetto il monitoraggio e la verifica dell'intervento identificato dal codice unico di progetto (CUP) n. G52F23000050006, finanziato con risorse a valere anche sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 100/INPR/2025 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2025;

VISTO il decreto n. 14/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di coordinamento dell'attività di monitoraggio degli enti locali della Regione Campania in relazione agli interventi a valere sul PNRR e sul Piano nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC);

VISTO il decreto n. 10/2025, come integrato dal decreto n. 18/2025, con cui il Presidente aggiunto di questa Sezione regionale di controllo ha individuato e ripartito tra i Magistrati assegnati alla Sezione gli interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR/PNC da sottoporre a verifica;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore, Dott. Alessandro De Santis;

VISTA l'ordinanza n. 11/2026, con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Dott. Alessandro De Santis;

PREMESSO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

PREMESSO

1. 1. L'esame della realizzazione degli interventi finanziati con risorse comunitarie a valere sul PNRR è da inquadrarsi nell'ambito del controllo sulla gestione di cui all'art. 100 Cost. in combinato con l'art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e ss.mm.ii.

Si tratta di *«un controllo esercitabile in posizione collaborativa e nell'interesse dell'ente controllato»* finalizzato ad accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa per tale ragione si tratta di un controllo diverso da quello preventivo di legittimità sugli atti del governo pure intestato alla Corte dei conti. Diversità che si coglie non solo rispetto all'aspetto temporale essendo il controllo sulla gestione sempre successivo anche quando svolto nel corso di gestione, come nel caso in esame, ma anche rispetto agli effetti. Il controllo sulla gestione, infatti, a differenza di quello di legittimità, non incide sull'efficacia giuridica dei singoli atti, né assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari. L'esito del controllo di gestione, come precisa l'art. 3, sesto comma, della L. n. 20/1994

Si sostanzia in relazioni periodiche che vengono inviate alle stesse amministrazioni interessate, al fine di agevolare l'adozione di soluzioni legislative e amministrative dirette al raggiungimento dell'economicità e dell'efficienza nell'azione degli apparati

pubblici, nonché dell'efficacia dei relativi risultati. Pertanto, anche ove la Corte dei conti incidentalmente si esprima sulla legittimità di singoli atti *“non intende minimamente confondere le due forme di controllo (...) ma mira semplicemente a dire che la rilevazione di eventuali illegittimità, di scorrettezze contabili o di cattivo funzionamento dei controlli interni possa essere assunta a elemento o a indizio per la distinta valutazione complessiva connessa all'esercizio del controllo sulla gestione”* (Corte cost. n. 29 del 1995). Nel contempo, la mancata trattazione, nell'ambito dei controlli in esame, di particolari criticità riscontrate non esclude l'eventuale emersione di fattispecie di violazioni di legge o di responsabilità in esito a distinti procedimenti di controllo, svolti dalla Corte dei conti o da parte di altre Autorità nell'ambito delle rispettive competenze. Pertanto, è nella sopra delineata cornice normativa che si colloca l'odierna attività di controllo.

2. Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (“PNRR”) è lo strumento programmatico mediante il quale l'Italia ha pianificato l'allocazione delle risorse derivanti dal *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza* (in lingua inglese *“Recovery and Resilience Facility”* e, in sigla, “RRF”). Il Dispositivo, istituito con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 per fronteggiare la crisi economica seguita all'emergenza sanitaria innescata dalla COVID-19, integra a sua volta la componente più rilevante dello strumento finanziario euro-unitario denominato *Next Generation EU* (“NGEU”).

Il NGEU, adottato con decisione del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, ha autorizzato la Commissione europea a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione Europea (UE). Successivamente, con Decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, la Commissione è stata incaricata di intensificare le operazioni di prestito destinate a finanziare il NGEU per un importo *massimo* di 806,9 miliardi di euro a prezzi correnti (750 miliardi di euro a prezzi del

2018), il cui rimborso inizierà a partire dal 2028 e si dipanerà su un orizzonte di lungo periodo, fino al 2058.

La realizzazione degli interventi di resilienza, come progettata a livello euro-unitario, richiede dunque ingenti risorse pubbliche e private, al cui reperimento l'UE provvede attraverso la contrazione di prestiti sul mercato dei capitali e per le quali è già previsto un piano di ammortamento pluriennale.

La provvista finanziaria così ottenuta viene poi trasferita ai singoli Stati membri attraverso l'erogazione di prestiti e/o di contributi in conto capitale che dovranno essere restituiti ai relativi sottoscrittori, maggiorati dei dovuti interessi, con le risorse proprie dell'UE, secondo una «[...] *strategia di finanziamento diversificata [che] ha prodotto benefici, ma che ha anche comportato un potenziale trasferimento dei rischi ai futuri bilanci dell'UE*» (così, lett., *European Court of Auditors, Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU*, par. 5, p. 10 di 65).

Nel dettaglio, sotto il profilo tipologico le citate risorse – 750 miliardi a prezzi 2018 – sono così ripartite:

- 672,5 miliardi di euro, di cui 360 per prestiti e 312,5 per sovvenzioni, sono destinati al “*Recovery and Resilience Facility*”;
- 47,5 miliardi di euro sono destinati al “*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*” (“*ReACT-EU*”), andando a costituire stanziamenti aggiuntivi ai fondi strutturali già stanziati nella programmazione 2014-2020;
- 10 miliardi di euro sono destinati al “Fondo per una transizione giusta” (“*Just Transition Fund*”), programma dedicato alla riduzione dell'impatto socio-economico del passaggio a sistemi “a zero emissioni”;
- 7,5 miliardi di euro sono destinati allo “Sviluppo rurale”, programma dedicato alla competitività del settore agricolo e alla promozione della gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali;
- 5,6 miliardi di euro sono destinati a “*InvestEU*”, programma per la mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati attraverso prestiti, garanzie ed altri strumenti finanziari;

- 5 miliardi di euro sono destinati a “Orizzonte Europa” (“*Horizon Europe*”), programma di riferimento per tutti gli ambiti legati alla ricerca e all’innovazione;
- 1,9 miliardi di euro, infine, sono destinati al “*RescEU*”, programma dedicato alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta a catastrofi naturali o antropiche.

Ciò premesso, corre l’obbligo di sottolineare che, come precisato anche dalla Corte dei conti dell’Unione europea (*European Court of Auditors*) nella citata Relazione speciale dedicata alla gestione del debito connesso al NGUE, «[i]l debito contratto a titolo di NGEU è garantito dal “margine di bilancio”, che corrisponde alla differenza tra il massimale delle risorse proprie e le risorse proprie necessarie per finanziare il bilancio dell’UE. Ratificando [con procedura completata in data 31 maggio 2021] la decisione del Consiglio sulle risorse proprie, nel 2021 **gli Stati membri hanno convenuto di mettere a disposizione risorse di tesoreria supplementari incrementando il massimale delle risorse proprie a un massimo dello 0,6 % del loro RNL, fino alla fine del 2058.** La Commissione può utilizzare tali risorse qualora il bilancio dell’UE non sia sufficiente a coprire le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti connesse a NGEU. Le operazioni di assunzione di prestiti rientrano nell’ambito dell’esecuzione del bilancio ai sensi del regolamento finanziario, il che implica inoltre che la strategia di finanziamento di NGEU sia attuata conformemente al principio della sana gestione finanziaria» (così, lett., ECA, Relazione speciale 16/23: *La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU*, par. 7, p. 11 di 65; enfasi aggiunta).

In altri termini, tutte le risorse raccolte sui mercati dei capitali dalla Commissione europea in attuazione del NGEU andranno restituite ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari, maggiorate dei dovuti interessi, con oneri a carico del bilancio dell’UE che, ove non dovesse essere capiente, andrà integrato con risorse di tesoreria da parte degli Stati membri, a norma del combinato disposto della Parte Sesta (*Disposizioni istituzionali e finanziarie*), Titolo II (*Disposizioni finanziarie*), artt. 310 e seguenti, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), e dell’art. 6

(Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell'attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19) della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

3. A livello nazionale, il PNRR (di seguito, anche “Piano”) si articola in sei *missioni* (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; inclusione e coesione; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; rivoluzione verde e transizione ecologica; salute), individuate in piena coerenza con i sei pilastri del RRF. Le missioni si articolano in *componenti*, ossia in aree di intervento specifiche, composte a loro volta da *investimenti* e *riforme*.

Con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota prot. n. LT 161/21, del 14 luglio 2021, che ha approvato il piano presentato dalla Repubblica Italiana, per il periodo 2021-2026 all'Italia sono state destinate risorse, a valere sulle disponibilità del RRF, pari a **191,5 miliardi di euro**, dei quali 68,9 miliardi da erogarsi nella forma di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi mediante la concessione di prestiti a tassi agevolati. In seguito, nel corso del 2023, la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata, sempre con decisione di esecuzione del Consiglio, una prima volta, in data 19 settembre 2023 e, una seconda volta, in data 8 dicembre 2023, approvando così la proposta di revisione del PNRR avanzata dal Governo italiano e includente il **nuovo capitolo REPowerEU**: le risorse finanziarie complessivamente assegnate all'Italia sono così aumentate a **194,4 miliardi di euro**. Nel corso del 2024, il PNRR è stato ulteriormente modificato in due distinte occasioni:

- alla presentazione alla Commissione europea, in data 4 marzo 2024, da parte del Governo italiano, di una richiesta di modifica di natura tecnica riguardante 24 *misure*, relative sia ad investimenti sia a riforme, ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano;

- in data 10 ottobre 2024 il Governo italiano ha presentato alla Commissione europea un'ulteriore richiesta di modifica riguardante ulteriori 21 *misure*, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano.

Sono stati così aggiunti tre nuovi obiettivi e il numero complessivo di traguardi/obiettivi del Piano è salito a 621.

Da ultimo, in data 21 marzo 2025, l'Italia ha presentato alla Commissione europea, a causa di circostanze oggettive motivate a norma dell'art. 21 (*Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro*), par. 1, del Reg. (UE) 2021/241, una nuova proposta di revisione del PNRR in relazione a 67 *misure* del Piano, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, con il nuovo allegato recante la versione, da ultimo modificata e attualmente in vigore, del PNRR italiano. Da un punto di vista operativo, le risorse del PNRR destinate all'Italia sono trasferite dalla Commissione dell'Unione europea sul conto corrente n. 23211 della Tesoreria centrale dello Stato, sul quale transitano tutti i flussi di fonte euro-unitaria destinati all'Italia.

In base alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (articolo 1, commi 1037-1045, della legge n. 178 del 2020), tali risorse sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a fondo perduto» (conto n. 25091) e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a titolo di prestito» (conto n. 25092). Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

In attesa dell'assegnazione delle risorse da parte dell'UE, i due conti sono stati alimentati, *a titolo di anticipazione*, dal capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) n. 8003, denominato «Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia».

Le relative risorse sono successivamente assegnate in favore delle **Amministrazioni titolari degli interventi** (Amministrazioni centrali o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e trasferite mediante c.d. “girofondi” su contabilità speciali dedicate al PNRR, appositamente istituite e disciplinate, a livello interno, dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (*Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato*) e dal relativo Regolamento recato dal d.P.R. n. 689 del 1977 (*Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali [...]*).

Oltre che in favore delle Amministrazioni titolari, le contabilità speciali dedicate sono state attivate anche in favore di Amministrazioni centrali e periferiche che svolgono il ruolo di **soggetto attuatore**.

Le uscite dei due conti correnti di Tesoreria centrale hanno le seguenti destinazioni:

- trasferimento delle risorse PNRR sulle menzionate contabilità speciali per essere successivamente erogate ai soggetti attuatori responsabili degli interventi, secondo le modalità specificamente previste nei corrispondenti atti dispositivi;
- trasferimenti diretti ai soggetti attuatori in casi particolari;
- versamento all’entrata del bilancio dello Stato rispettivamente ai capitoli 3515 (contributo a fondo perduto) e 3516 (contributo a titolo di prestito) delle somme ricevute dall’Unione europea tramite il conto 23211, a compensazione dell’anticipazione operata a valere sul capitolo 8003.

4. L’attuazione del PNRR ha richiesto la costruzione di un articolato ordito normativo per la gestione dell’intero piano e per la realizzazione di alcune riforme di carattere amministrativo e regolatorio che costituiscono esse stesse traguardi e obiettivi del Piano.

Per quanto di interesse in questa sede, si evidenzia che, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel PNRR, è stato adottato il decreto-legge n. 77 del 2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento*

delle procedure), conv. dalla legge n. 108 del 2021, che definisce il quadro normativo nazionale nell'ambito del quale sono realizzati gli interventi previsti dal Piano e contiene le disposizioni attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Reg. (UE) 2021/241.

L'articolo 1 (*Principi, finalità e definizioni*), comma 3, del D.L. n. 77/2021 dispone che «[l]e disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Il D.L. n. 77 del 2021 prevede poi un nuovo insieme di organi di supporto per la formazione, il coordinamento e la promozione dell'indirizzo politico. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PDCM) è stata infatti affiancata, per quanto attiene i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale del PNRR, la Cabina di regia, ossia una struttura, supportata da un Tavolo permanente e da una Segreteria tecnica (le cui competenze sono poi state trasferite – con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 – alla “Struttura di missione PNRR” istituita presso la PDCM), cui può sempre partecipare il Presidente del Consiglio (qualora non deleghi la presidenza ad altro Ministro), mentre gli altri Ministri e Sottosegretari sono chiamati, a norma dell'art. 2 (*Cabina di regia*) del D.L. n. 77/2021, solo «in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta», coinvolgendo, se interessati, anche i Presidenti delle Regioni implicati nelle diverse misure ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definite nel PNRR, attraverso *proprie* strutture, ovvero

avvalendosi di **soggetti attuatori esterni**, con le modalità previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria vigente.

Ciascun soggetto titolare dei progetti finanziati è responsabile della relativa attuazione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria. Le risorse assegnate ai progetti del PNRR sono vincolate alla realizzazione degli interventi del programma e mantengono il vincolo di destinazione fino a tutta la durata del programma medesimo.

Il D.L. n. 77 del 2021 prevede inoltre che i progetti debbano essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa euro-unitaria e debbano essere corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) da raggiungere, verificabili a tramite appositi indicatori quantitativi.

A tal fine, le Amministrazioni titolari dell'intervento, nelle richieste di pagamento da presentare al Servizio centrale per il PNRR istituito presso il MEF – secondo quanto indicato nel par. 7.2 (*Modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR*) dell'Allegato alla circolare n. 9, del 10 febbraio 2022, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), recante «*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*» – devono produrre un'attestazione «[...] contenente i seguenti elementi:

- *lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;*
- *lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;*
- *una **dichiarazione di gestione** debitamente firmata;*
- *una **sintesi degli esiti dei controlli effettuati** da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate»*

(così, lett., anche per l'enfasi, MEF-RGS, circ., 10 febbraio 2022, n. 9, all., par. 7.2, pag. 48 di 97).

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, a norma dell'art. 12 (*Poteri sostitutivi*), comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, «[...] *il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, [...], assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, [...], il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, [...], assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti*».

Le Amministrazioni titolari, inoltre, a norma dell'art. 8 (*Coordinamento della fase attuativa*) del D.L. n. 77 del 2021, mediante «[...] *una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale [individuata tra quelle esistenti ovvero appositamente istituita] fino al completamento del PNRR [...]*», sono tenute a intervenire per rimuovere o correggere eventuali irregolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano, compreso l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

In questi casi le Amministrazioni stesse devono adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle istanze di pagamento all'UE secondo il calendario stabilito nell'Accordo operativo.

In ipotesi di ritardi attuativi, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al MEF i dati relativi agli scostamenti temporali o quantitativi, le relative conseguenze, cause e azioni correttive già adottate.

In questa prospettiva, l'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 dispone che «[a]l fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, **i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea**» (enfasi del redattore).

Ciò chiarito in ordine agli obblighi gravanti sulle Amministrazioni titolari e sui soggetti attuatori, nonché con riguardo ai poteri sostitutivi da esercitarsi in caso di inerzia ovvero di rischio anche prospettico di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano, mette conto rilevare che l'articolo 2 (*Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia*) del D.M. del MEF 11 ottobre 2021, con riferimento alle modalità di trasferimento delle risorse, ha disposto che «[i]l Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:

- *anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR [...] [, richiedendosi,] [a]i fini dell'erogazione dell'anticipazione, [che] l'amministrazione titolare dell'intervento de[bba] attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;*
- ***una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico [...] [ReGiS];***
- *una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi*

target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio [...] [ReGiS]».

In seguito, l'art. 11 (*Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR*), comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), conv. dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto che, «[a]l fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, [...] e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al **30 per cento** del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge».

Più recentemente, l'art. 18-quinquies (*Disposizioni finanziarie in materia di PNRR*), c. 1, del d.l. n. 113 del 2024 (*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*), conv. dalla l. n. 143 del 2024, ha disposto ulteriormente che, «[a]l fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, [...], le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, **entro il termine di trenta giorni** decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento».

In altri termini, da un punto di vista operativo, una volta adottato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le Amministrazioni titolari erogano ai soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, pari di norma complessivamente al 30 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta di anticipazione del soggetto attuatore, anche se eventuali norme specifiche possono prevedere anticipi superiori al 30 per cento. Qualora la richiesta risulti carente, l'Amministrazione titolare stabilisce un termine massimo di cinque giorni per le integrazioni. In tale caso, il termine di 30 giorni per l'erogazione è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi integrativi.

Con riferimento ai trasferimenti successivi all'anticipazione, le Amministrazioni titolari effettuano trasferimenti intermedi, fino al raggiungimento del 90 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal soggetto attuatore, verificando sia la regolarità formale della richiesta, che deve essere firmata e compilata sul modello "PNRR - Richiesta Trasferimenti intermedi", sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS o, in caso di alimentazione indiretta, l'impegno ad aggiornare eventuali dati mancanti entro 60 giorni dall'erogazione.

Se la richiesta è incompleta, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla ricezione degli elementi mancanti.

Da ultimo, per la conclusione dell'intervento, le Amministrazioni titolari erogano il saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, verificando sempre sia la regolarità formale della richiesta, redatta sul modello "PNRR - Richiesta saldo" sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS. Qualora gli elementi per il saldo siano insufficienti, l'Amministrazione titolare fissa un termine di massimo dieci giorni per le integrazioni. Anche in tale caso, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi richiesti.

Infine, per le richieste di trasferimento presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, le Amministrazioni centrali effettuano i trasferimenti seguendo le nuove procedure, obbligando i beneficiari a completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS entro 60 giorni dall'erogazione.

5. Con specifico riferimento ai progetti finanziati con risorse a valere sul PNRR da realizzarsi nell'ambito di competenza territoriale di questa Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, resa ai sensi dell'art. 7 (*Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza*), comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 e relativa al secondo semestre del 2024, occorre

evidenziare che «[t]ra le aree territoriali l'unica Regione con un'incidenza paragonabile a quelle delle aree settentrionali è la Campania, nella quale si collocano poco meno di 21 mila progetti (circa il 9 per cento del totale complessivo)» (Sez. riun. contr., del., 14 maggio 2025, n. 6/SSRRCO/REF/2025, pag. 83).

Un criterio di scrutinio del tasso di realizzazione degli obiettivi finali associati agli indicatori *target* può essere sviluppato volgendo lo sguardo alla disarticolazione delle misure in singoli progetti attivati.

Di qui, la rilevanza dei criteri individuati per la selezione dei progetti da attenzionare mediante una specifica attività istruttoria.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

1. La richiesta istruttoria indirizzata al Comune di Sessa Aurunca (Ce) in relazione al progetto identificato, nell'ambito della misura M5C2I2.1, dal CUP n. G52F23000050006 relativo a "Realizzazione di un'isola ecologica via loc. Santa Maria La Piana", per un valore complessivo di € 979.837,83. Il progetto è in parte finanziato con fondi propri del comune per € 18.665,91 (totale progetto € 998.493,74).

In ottemperanza a quanto previsto nel programma dei controlli e delle analisi per gli anni 2024 e 2025, quest'ultimo approvato con la deliberazione n. 61 del 19 dicembre 2024 delle stesse Sezioni riunite in sede di controllo, nei programmi annuali delle attività 2024 e 2025, approvati rispettivamente con le deliberazioni n. 50/2024/INPR e n. 100/2025/INPR, questa Sezione di controllo ha previsto monitoraggi e verifiche sugli interventi finanziati a carico del PNRR ed attuati dagli Enti pubblici territoriali situati nella Regione Campania.

In esecuzione delle predette deliberazioni è stato individuato un congruo numero di progetti, tra cui quello indicato in epigrafe di cui è soggetto attuatore il Comune di Sessa Aurunca, in ragione della loro entità finanziaria e/o delle criticità rilevate dalle Cabine di regia istituite presso le Prefetture competenti per territorio, nonché dei dati rilevati d'ufficio direttamente attraverso il sistema ReGiS.

Pertanto, con nota del Magistrato istruttore del 25 luglio 2025 (prot. CDC n. 4482), il Comune di Sessa Aurunca, soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti a valere anche sul PNRR per un valore complessivo di € **998.493,74**, nell'ambito della misura **M5C2I2.1**, è stato invitato fornire una relazione sullo stato di avanzamento del progetto identificato dal **CUP n. G52F23000050006**, relativo a *“Realizzazione di un'isola ecologica via loc. Santa Maria La Piana”*.

Dai dati pubblicati sul sistema informativo ReGiS emergeva, infatti, che:

- a) nonostante la data prevista di inizio del progetto risultasse essere il 29.9.2023 e la data di fine il 30.6.2026, l'avanzamento economico-finanziario del progetto indicava un importo totale dei “costi realizzati” pari ad € 458.933,75 (sul totale valore complessivo pari a € 998.493,74), dunque con un avanzamento del 45,96%);
- b) l'importo totale dei pagamenti approvati risultava essere pari a € 0 su € 458.933,75;

Tanto premesso, si richiedevano puntuali ed aggiornate informazioni:

- a. con riferimento alla gestione amministrativa, in ordine allo stato attuale di realizzazione dell'intervento, con la precisazione di quali *target* fossero stati raggiunti oppure delle cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel cronoprogramma, con invito a dare evidenza per ogni fase del progetto:
 - 1. della data di fine progetto prefissata e della data in cui fosse stata effettivamente portata a termine la medesima fase procedurale;
 - 2. delle (eventuali) criticità incontrate nella realizzazione o nella rendicontazione del progetto;
 - 3. della valutazione circa la possibilità di recuperare entro il termine previsto per la realizzazione del progetto eventuali ritardi;
 - 4. dei motivi degli (eventuali) disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema ReGiS;

5. della implementazione del sistema interno di *audit*, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere su risorse del PNRR;
 6. degli eventuali interventi di organi titolari poteri sostitutivi;
- b. con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, in ordine a quanto di seguito precisato:
1. i capitoli di spesa su cui le risorse finanziarie destinate al progetto risultavano stanziare, nonché gli impegni e i pagamenti adottati a valere su detti capitoli per gli esercizi 2023, 2024 e per quello in corso, con invito a dare evidenza dell'importo complessivo di tutti gli impegni/pagamenti contabilizzati, distinguendo tra le somme disponibili a valere sul PNRR/PNC e le somme derivanti da altre fonti (precisandone l'origine) fino alla data di riscontro alla stessa nota istruttoria;
 2. se eventualmente fosse stata esercitata la facoltà di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
 3. la contabilizzazione delle anticipazioni di cui all'art. 9 (*Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti*), c. 6, del d.l. n. 152 del 2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*), conv. dalla l. n. 233 del 2021, eventualmente ricevute;
 4. l'eventuale applicazione dell'art. 15 (*Procedure finanziarie e contabili*), cc. 3 e 4, del d.l. n. 77 del 2021, chiarendo se, alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa,

- le risorse accertate fossero state fatte confluire nel risultato di amministrazione potendo, trattandosi di risorse vincolate, essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo;
 - l'ente avesse provveduto ad accertare per cassa l'importo delle anticipazioni erogate dalle amministrazioni centrali dello Stato, e, dunque, in presenza del formale impegno dell'Amministrazione erogante;
5. la stima in ordine all'adeguatezza delle risorse stanziata per la realizzazione del progetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenuto conto dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche, precisando:
- se fosse intervenuto l'adeguamento dei quadri economici dell'intervento al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici;
 - se una rielaborazione più puntuale del progetto e dei relativi oneri - ossia l'incremento dei costi - avesse reso problematico per il soggetto attuatore dare esecuzione al progetto e alla relativa gara, in mancanza di totale copertura dell'intervento.

Si richiedeva, infine, la compilazione di un documento allegato, recante una serie di fogli di calcolo, al fine di uniformare i dati trasmessi.

2. La risposta istruttoria del Comune di Sessa Aurunca

In riscontro alla richiesta di questa Sezione, con nota del 5.9.2025 (prot. CDC n. 6053), è stata inviata una relazione sottoscritta dal Responsabile del Settore Finanze del Comune di Sessa Aurunca.

2.1. Riscontro alle richieste afferenti alla gestione amministrativa

Con riferimento alle richieste relative alla gestione amministrativa del progetto, il Comune ha dichiarato che: *“Allo stato attuale, il progetto è in corso e i lavori sono in fase di completamento. Considerando gli obiettivi individuati nel cronoprogramma, la data*

prevista di fine della fase di esecuzione lavori è il 31/12/2025. La data prefissata per il collaudo dei lavori è il 30/06/2026. Alla luce di questa pianificazione, si valuta che gli obiettivi individuati siano raggiungibili entro i tempi stabiliti». Inoltre, ha inviato la tabella che segue la quale, per ogni fase procedurale, individua la “data di fine prevista e data in cui è stata effettivamente portata a termine”.

FASE PROCEDURALE	Data fine prevista	Data fine effettiva	Stato fase
PROGETTAZIONE	15/11/2023	13/11/2023	Completata
AGGIUDICAZIONE	20/12/2023	15/12/2023	Completata
STIPULA CONTRATTO	31/05/2024	27/05/2024	Completata
ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	-	In corso
COLLAUDO	30/06/2026	-	Non avviata

Il Comune ha affermato, inoltre, di non aver incontrato criticità nella realizzazione o rendicontazione di progetto. E, altresì, di non ritenere necessaria l’implementazione del sistema interno di audit né necessari interventi di organi titolari poteri sostitutivi.

2.2. Riscontro alle richieste afferenti alla gestione economico-finanziaria

Con riferimento alle richieste relative alla gestione economico-finanziaria del progetto, il Comune di Sessa Aurunca ha riferito che “i. Il progetto presentato per richiedere il finanziamento di € 1.000.000,00 è stato finanziato dal MASE per € 979.837,83, accertati sul Capitolo di Entrata 1662/1 e di Uscita 6521, e dal Comune per € 20.162,17 con fondi propri sul Capitolo di Uscita 1748. ii. L’Ente ha accertato ed impegnato sulla base dell’assegnazione del contributo e secondo il cronoprogramma stabilito in base alle scadenze relative al progetto in oggetto. iii. Una prima anticipazione pari al 10% del totale dell’importo finanziato, erogata in data 02/05/2024 è stata accreditata in data 06/05/2024 come riportato nel provvisorio n. 1129 per un importo di € 97.983,78 e regolarizzata con ordinativo 1021 del 11/06/2024. Nell’anno 2025, a seguito alla rendicontazione effettuata su REGIS e la richiesta di pagamento intermedio, è stata accreditata in data 03/04/2025 la somma di € 360.949,97. iv. Nell’avanzo vincolato non sono presenti risorse derivanti da PNRR, gli importi relativi al trasferimento “Realizzazione di una Isola Ecologica progetto MTE11A_00002166 finanziato

dall'Unione Europea Next Generation" sono stati accertati e contemporaneamente impegnati. Le somme incassate hanno avuto una destinazione libera, perché anticipate dall'Ente ai fini del rispetto dei tempi medi di pagamento. v. In relazione all'incremento dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche rispetto alle risorse stanziare, si precisa che non si è ritenuto necessario rielaborare il quadro economico del progetto. Non sono state riscontrate criticità o problematiche che possano compromettere l'esecuzione degli interventi, e pertanto non si è reso necessario apportare modifiche o rielaborazioni al progetto".

3. Conclusioni e rilievi

A seguito dell'avvio d'ufficio del procedimento di controllo avente ad oggetto la gestione, da parte del Comune di Sessa Aurunca nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, anche a valere sul PNRR, per un valore complessivo di € 998.493,74, del progetto identificato, nell'ambito della misura M5C2I2.1, relativo a "Realizzazione di un'isola ecologica via loc. Santa Maria La Piana", esperita l'attività istruttoria, la Sezione rileva come, alla data attuale il sistema ReGiS registri un avanzamento economico e finanziario pari al 45,96%, con un importo dei costi realizzati pari a € 458.933,75 su un totale di € 998.493,74, talché la previsione di una conclusione dei lavori entro la data indicata del 30.6.2026 per il collaudo dei lavori appare, allo stato, di difficile realizzo.

Nulla è stato comunicato circa l'implementazione dei sistemi di controllo interno riguardanti le modalità e tempistiche di impiego delle risorse a valere sul PNRR. In proposito si rammenta che la circolare 9/2022 della Ragioneria generale prevede che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa di ciascuna amministrazione, adottati per l'attuazione degli interventi del Pnrr, siano sottoposti ai controlli ordinari amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Al riguardo il d.l. n. 77/2021 dispone l'adozione di un sistema di gestione, controllo e auditing per il perseguimento di finalità legate al corretto utilizzo delle risorse e all'efficacia dell'attuazione degli interventi. Fermo restando quanto dispone l'art. 147 del TUEL per gli enti locali in tema di controlli interni.

In conclusione, la Sezione evidenzia in primo luogo l'esigenza di acquisire una relazione di aggiornamento in ordine ai profili oggetto dei sopra riportati rilievi. Invita l'Ente a procedere ad una puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dalla conclusione del contratto di appalto, raccomandando contestualmente l'adozione di ogni misura utile per la realizzazione dell'intervento nel rispetto dei termini previsti dal PNRR, e conseguentemente alla solerte implementazione della fase di rendicontazione attraverso il sistema ReGiS al fine di garantire l'erogazione degli ulteriori fondi e il rispetto del cronoprogramma, evitando l'esposizione a rischi finanziari derivanti dal mancato rispetto dello stesso.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

RILEVA

allo stato degli atti acquisiti, la presenza, nei termini descritti in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità nell'ambito della gestione del progetto identificato, all'interno della misura M5C2I2.1, dal CUP n. G52F23000050006, di competenza del Comune di Sessa Aurunca nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, anche a valere sul PNRR, per un valore complessivo di € 998.493,74.

RACCOMANDA

l'adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati per il completamento dell'opera;

DISPONE

1. che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Sessa Aurunca;
2. che l'Amministrazione trasmetta a questa Sezione, attraverso il sistema Con.Te, una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto - nella quale si avrà cura di dare contezza del grado di avanzamento dell'opera e del rispetto della tempistica prefissata - entro e non oltre il 28.2.2026;
3. che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.1.2026.

Il Relatore

Alessandro De Santis

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Alfredo Grasselli

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria in data

22 gennaio 2026

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Giuseppe Imposimato

(firmato digitalmente)